



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12924 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edoardo Maria Trevisani, Daniele Tirota, Lorella Sacco, Antonino D'Angeli, Romana Buttafuoco, Dimitri Licata, Lucia Rotundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Caramia Simona, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

delle graduatorie nazionali e del conseguente inserimento con riserva dei ricorrenti nelle medesime graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1, l. 508/1999;

- Della mancata accettazione della domanda presentata da chi ricorre e/o dell'esclusione dalla procedura concorsuale di cui al Decreto Ministeriale n. 597 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 14/08/2018 con il quale è stata

disciplinata la costituzione delle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2 del decreto legge 12.09.2013 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2013 n. 128, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, nonché del medesimo decreto, nella parte in cui, all'art. 2 co.1, debba essere interpretato nel senso di escludere il personale che ha maturato il servizio nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, nonché nella parte in cui non considera, ai fini del computo dei tre anni accademici di insegnamento, il servizio prestato nelle medesime Accademie, ed ancora nella parte in cui all'art. 4, comma 1 prescrive che “la domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A [...]» al comma 2 prevede che «la domanda corredata delle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7» ed al comma 3 «la presentazione delle domande dovrà essere effettuata per via telematica dal sito internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> previa registrazione”, non consentendo ai ricorrenti, che hanno prestato servizio presso Accademie legalmente riconosciute, di poter inviare la domanda telematicamente, né di poter inserire il servizio prestato nelle suddette Accademie; nonché nella parte in cui, all'art. 6, prescrive che: “1. E' inammissibile e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica; 2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2”; nonché per l'annullamento previa sospensione di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorché di estrema sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa, e per l'obbligo a provvedere della P.A. alla acquisizione di tutti i pareri obbligatori, per il riesame della posizione di chi ricorre.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TREVISANI EDOARDO MARIA il 8\1\2019 :

per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia*

e conseguente inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie nazionali utili

per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1, l. 508/1999

dei seguenti atti:

- 1) graduatorie nazionali provvisorie, per ciascun insegnamento, di cui all'art. 9, comma 1, del DM 597/2018, pubblicate con avviso prot. n. 15314 del 7/11/2018;
- 2) Decreto MIUR prot. n. 0003017 dell'8/11/2018 recante elenco degli esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del bando (DM 597/18);
- 3) graduatorie nazionali definitive, per ciascun insegnamento, di cui all'art. 9, comma 3, del DM 597/2018, pubblicate con avviso prot. n. 16568 del 23/11/2018;

nonché per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorché di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa, e per l'obbligo a provvedere della P.A. alla acquisizione di tutti i pareri obbligatori, per il riesame della posizione di chi ricorre.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TREVISANI EDOARDO MARIA il 21\2\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO

dei seguenti atti:

- 1) DPR 7 agosto 2019 n. 143, recante “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”, pubblicato in G.U. del 16/12/2019;
- 2) Avviso del Ministero dell'Istruzione n. 18372 del 9/12/2019, nella parte in cui limita la scelta delle sedi ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato, a tutti coloro che sono inseriti a pieno titolo e non anche con riserva nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge 128/2013, indette con D.M. 30 giugno 2014 n.526 e della legge 205/2017, indette con D.M.14/08/2018, n. 597;
- 3) e, per quanto occorrer possa, delle graduatorie definitive di cui all'art. 9, comma 1, del DM 597/2018, rettificata per ciascuna classe di concorso, ai sensi del DM 597/2018, pubblicate con avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 17737 del 29 novembre 2019, nella parte in cui consentono il mero accantonamento del posto in favore dei ricorrenti e non l'inserimento a pieno titolo;

nonché per l'annullamento di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorchè di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa, e per l'obbligo a provvedere della P.A. alla acquisizione di tutti i pareri obbligatori, per il riesame della posizione di chi ricorre.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l'annullamento.

2. I motivi di ricorso attengono a:

*“1- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 508 del 1999 e del d.l. n.97 del 2004 (conv. in 5 legge n.143 del 2004) anche in relazione all'art. 8 co. 1 lett. a) del dm 597/18 nella parte in cui non include tra i soggetti che possono iscriversi al concorso anche coloro che abbiano svolto le attività previste presso le accademie di belle arti legalmente riconosciute. violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso. violazione del principio del favor participationis. violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della costituzione. eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.”*, il primo;

*“2- violazione degli artt. 1 e 3, legge n. 241/1990. violazione degli artt. 24 e 111 della costituzione. eccesso di potere nelle sue figure contraddittorietà, sintomatiche illogicità, disparità della di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.”* il secondo;

*“3- violazione delle direttive comunitarie 36/2005 e 70/99. eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della contraddittorietà, illogicità, disparità 13 di trattamento, carenza di istruttoria e di*

*motivazione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della costituzione.*” il terzo.

In sostanza, il ricorso denuncia (sotto i molteplici profili sopra menzionati) l'illegittimità l'irragionevolezza e l'ingiustizia della mancata inclusione del servizio svolto presso le accademie di belle arti legalmente riconosciute tra i requisiti utili ai fini della procedura indicata epigrafe.

3. L'amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.

4. In corso di causa, a seguito di ordinanza della Sezione di accoglimento della domanda cautelare, i ricorrenti sono stati inseriti in graduatoria con riserva e, successivamente, sono stati assunti a tempo indeterminato senza riserva.

5. All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Preliminarmente, va esaminata la richiesta formulata al Collegio da parte dei ricorrenti, di dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto l'immissione in ruolo senza riserva degli stessi determinerebbe, a loro avviso, stante la completa soddisfazione dell'interesse azionato, l'improcedibilità del ricorso.

In particolare secondo parte ricorrente: *“Come più volte sancito dal Supremo Consesso amministrativo, la cessata materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317). Ora, è evidente che, nel momento in cui l'interesse a ricorrere è sempre stato quello alla assunzione a tempo indeterminato, e tale status è stato finalmente accordato in via amministrativa ai ricorrenti, l'interesse a tenere in piedi il presente ricorso viene invero meno. Pertanto, fermo tutto quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, si chiede volersi dichiarare la cessata materia del contendere”*.

6.1. La domanda di accertamento incidentale e preliminare dei ricorrenti sopra ricordata non può essere accolta.

Infatti, l'assunzione degli stessi è avvenuta sulla scorta di una graduatoria nella quale i medesimi sono inseriti con riserva (cfr. doc. 2 depositato dai ricorrenti il 4 febbraio 2020), per cui non risulta che l'amministrazione abbia prestato alcuna acquiescenza alle disposte misure cautelari.

Non rileva che gli atti di assunzione non facciano più menzione della riserva, giacché trattasi di atti privatistici che derivano la loro legittimità, e comunque la loro efficacia,

dagli atti pubblicistici sopra menzionati (le graduatorie). In queste ultime sussisteva ancora la riserva di cui si è detto e, in ogni caso, esse integrano in via eteronoma i menzionati atti privatistici.

Ne deriva che la attuale posizione giuridica dei ricorrenti dipende dalla loro posizione in graduatoria, che non è stata oggetto di intervento in autotutela, e che pertanto rimane *sub iudice*.

Solo in caso di definizione del presente giudizio in loro favore detta posizione potrà consolidarsi e diventare definitiva.

Quanto sopra, non trattandosi di procedura meramente abilitativa, si impone anche in virtù del principio di strumentalità e interinalità della tutela cautelare (cfr. Cons. Stato, VII, 09 ottobre 2024, n. 8130).

7. Venendo al merito, il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

8. Al riguardo rileva, anche ex art. 74 c.p.a., la sentenza del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2023, n. 275, che riguardava una pronunzia con la quale il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che gli atti ministeriali impugnati fossero meramente riproduttivi delle disposizioni legislative ivi richiamate, che non considerano, ai fini della ammissione alle predette graduatorie, il servizio prestato presso gli Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM), gli Istituti musicali pareggiati (IMP) e le Accademie di belle arti non statali.

Le parti appellanti contestavano la sentenza impugnata, sotto diversi profili, che però non venivano condivisi dal Collegio giudicante.

8.1. In particolare: “5.1. Con il primo motivo, deducono: violazione del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 597/2018, della legge n. 508/1999, del d.l. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 nonché del regolamento, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249; della l. n. 241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego, dei principi fondamentali dell’ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili (per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria).

In estrema sintesi, gli appellanti invocano una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa intervenuta in materia, nel senso di considerare ammissibile la partecipazione alla procedura di cui al d.m. 597/2018 anche da parte del personale docente delle Accademie Storiche Legalmente

*riconosciute, come l'Accademia delle belle arti di Genova, presso la quale gli appellanti dichiarano di aver prestato la loro attività come docenti per diversi anni, con contratti di lavoro a tempo determinato.*

*5.2. Con il secondo motivo deducono: violazione del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597/2018, della legge n. 508/1999, del d.l. n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 nonché del regolamento, di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249; della l. n. 241/1990; dei principi fondamentali in materia di pubblico concorso e accesso al pubblico impiego, dei principi fondamentali dell'ordinamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili (per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione e istruttoria).*

*Evidenziano che in Italia storicamente le Accademie e i Conservatori di musica sono stati considerati istituzioni scolastiche e per questo motivo sottoposte al controllo del Ministero dell'Istruzione. Fanno rilevare che il legislatore, con legge 21 dicembre 1999 n. 508, ha riordinato l'intera materia, equiparando le Accademie e i Conservatori di musica alle Istituzioni universitarie e che anche nella giurisprudenza amministrativa è stato precisato in maniera univoca che le Accademie di belle arti fanno parte del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.*

*Le Accademie (non statali) legalmente riconosciute sarebbero realtà formative del tutto equipollenti alle Istituzioni universitarie statali, in quanto riconosciute idonee a rilasciare titoli di studio di piena efficacia legale. Anche il servizio prestato presso queste Accademie sarebbe quindi equiparabile a quello svolto per conto delle Istituzioni Afam statali. Di qui la dedotta illegittimità della mancata previsione della possibilità per gli appellanti di partecipare alla procedura in questione.*

*5.3. Con il terzo motivo deducono: violazione del principio di parità di trattamento e di uguaglianza in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost..*

*Sostengono che il bando impugnato, nel restringere la platea dei partecipanti alla procedura pubblica de qua, finalizzata a costituire graduatorie nazionali da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 3 Costituzione, ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.*

*A supporto delle proprie ragioni, richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016.*

*Il principio della piena equiparazione tra docenti delle scuole statali e non statali sarebbe stato confermato anche dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2017, con la quale è stata dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui dispone "Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura*

*straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali”.*

*Secondo la prospettazione degli appellanti, non esisterebbe alcuna ragione per giustificare un diverso trattamento dei docenti della scuola statale rispetto ai docenti della scuola non statale.*

*5.4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, invocano la disapplicazione della normativa nazionale, per violazione della Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 e per violazione dell'art. 14 della Carta europea dei diritti dell'uomo.*

*A tale riguardo gli appellanti evidenziano che l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 sancisce il divieto di discriminazione atipico, diretto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare disuguaglianze in campo lavorativo, e che l'art. 14 della Carta europea dei diritti dell'uomo, rubricato “Divieto di discriminazione”, ha esteso il campo di applicazione del divieto di discriminazione in ambito lavorativo.*

*Nel caso di specie, si configurerebbe una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e giuridiche sarebbe sostanzialmente assimilabili, viene riservato un trattamento diverso, in assenza di una valida giustificazione.*

*5.5. Con il quinto motivo, deducono: eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza, violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.*

*La scelta operata dall'Amministrazione sarebbe gravemente lesiva del diritto degli appellanti di partecipare in condizioni di parità al percorso che porterà alla formazione di una graduatoria nazionale che sarà utilizzata anche per le assunzioni a tempo indeterminato.*

*In definitiva, i provvedimenti impugnati penalizzerebbero ingiustamente gli appellanti per il solo fatto di aver prestato servizio per conto di un'Accademia non statale.”.*

*8.2. Le doglianze prospettate in appello nel caso sopra menzionato sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.*

*Al riguardo, il Consiglio di Stato, condividendo quanto rilevato in prime cure da questa Sezione, e da cui il Collegio non vede motivo di discostarsi, ha ritenuto che “6. Le censure sono infondate; esse vengono trattate congiuntamente attenendo a profili connessi.*

*6.1. Con decreto del 14 agosto 2018, n. 597, adottato in esecuzione dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha previsto la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato e indeterminato, nei limiti dei posti per il personale docente vacanti nell'organico delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.*

*Il decreto ministeriale impugnato, la cui legittimità è contestata dagli odierni appellanti nella parte in cui individua i requisiti per l'accesso alle graduatorie per il personale docente delle Istituzioni AFAM, ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato o indeterminato, è in realtà meramente riproduttivo del dettato legislativo.*

*L'art. 1, comma 655, della legge n. 205/2017 dispone infatti: "Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".*

*6.2. Neppure è possibile una lettura costituzionalmente orientata delle norme di legge che vengono in rilievo; l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme legislative è ammissibile quando queste si prestano a differenti interpretazioni, con la conseguenza che è possibile al giudice scegliere quella più rispettosa dei principi della Costituzione, senza necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.*

*In realtà, la questione relativa alla delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni normative sopra richiamata è stata già ampiamente scrutinata da questo Consiglio, le cui condivisibili coordinate interpretative è sufficiente richiamare anche in questa sede (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 agosto 2021 n. 6120; 22 gennaio 2021 n. 660; 30 dicembre 2020, numeri 8525, 8528, 8529):*

*- l'art. 1, comma 655, della l. n. 205/2017, al fine di individuare il perimetro applicativo soggettivo della norma e, dunque, il personale docente che potrà essere inserito nelle graduatorie nazionali ai fini dell'attribuzione degli incarichi di insegnamento, rinvia al comma 653 del medesimo articolo, il quale, nell'indicare le somme stanziare a tali fini, fa riferimento al bilancio statale; il che pone in correlazione le somme stanziare in bilancio con le sole Istituzioni di alta formazione artistica e musicale statali;*

*- l'art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede che «a decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di graduatorie*

*processi di statizzazione e razionalizzazione» (comma 1); tale norma demanda ad appositi decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri per la statizzazione del personale degli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali, che consistono, in particolare, nella determinazione delle relative dotazioni organiche e, soprattutto, nella «verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali»;*

*- l'art. 33, comma 3, Cost. dispone che «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato»; il legislatore costituzionale ha quindi operato una distinzione tra le Istituzioni scolastiche statali e quelle non statali.*

*6.3. Dalle disposizioni normative sopra richiamate emerge che il legislatore nazionale ha previsto due procedure complementari, ma differenti per la stabilizzazione del personale docente in servizio presso le Istituzioni Afam statali e presso gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali, che tengono conto delle oggettive diversità del personale docente, derivante soprattutto dalle differenti modalità di assunzione; ciò giustifica ulteriormente la riserva degli stanziamenti per la creazione di graduatorie nazionali ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento soltanto a favore delle Istituzioni Afam statali.*

*6.4. Infondate sono poi le censure dirette a denunciare una disparità di trattamento o un trattamento discriminatorio del personale docente degli Istituti superiori musicali e delle Accademie di belle arti non statali rispetto agli insegnanti delle Istituzioni Afam statali. I vizi denunciati si fondano su un presupposto indimostrato, ossia che gli appellanti si trovino sotto il profilo sostanziale nelle medesime condizioni del personale docente delle Istituzioni Afam statali.*

*Come sopra evidenziato, il legislatore nazionale ha inteso adottare una disciplina complessivamente organica mediante due interventi paralleli: con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 653- 655 della l. n. 205/2017, ha perseguito la finalità di stabilizzare il personale docente "precario" in servizio presso le Istituzioni Afam statali; con l'art. 22 - bis del d.l. n. 50/2017, nel testo di cui alla legge di conversione, ha previsto la c.d. "statizzazione e razionalizzazione" delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, disciplinando anche l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio presso le stesse.*

*In particolare, l'art. 22 - bis del decreto legge n. 50/2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, rubricato "Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali", dispone che a partire dall'anno 2017, gli Istituti superiori musicali*

*non statali e le Accademie di belle arti non statali, di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 “sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione (...)”. Il successivo comma 2 prevede che “Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali”.*

*La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha poi disposto, all’art. 1, comma 652, che “Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”.*

*In altre parole, il legislatore nazionale ha affrontato con due strumenti differenti (in relazione alla non completa assimilabilità del personale docente interessato) il tema del “precariato” nelle Istituzioni Afam statali e negli Istituti superiori musicali e nelle Accademie di belle arti non statali, prevedendo la graduatoria di cui all’art. 1, comma 655, della legge di bilancio 2018 e al d.m. n. 597 del 2018 per il personale docente delle Istituzioni Afam statali e predisponendo invece un percorso di progressivo inquadramento nei ruoli statali del personale docente in servizio presso gli Istituti superiori musicali e nelle Accademie di belle arti non statali.*

*6.5. Manifestamente infondate sono anche le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti appellanti per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.*

*Gli appellanti invocano una equiparazione del personale docente in servizio presso gli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali rispetto al personale docente delle Istituzioni Afam statali che non ha fondamento giuridico, in quanto sono diverse le modalità di reclutamento del personale docente nelle scuole non statali così come il relativo status giuridico.*

*È bensì vero che la legge n. 508/1999 ha equiparato i titoli di studio rilasciati dagli Istituti superiori musicali e le Accademie di belle arti non statali a quelli rilasciati dalle Istituzioni Afam statali, ma non ha operato alcuna equiparazione con riguardo al servizio prestato dal personale docente, con la conseguenza che nel caso di specie non può estendersi agli odierni appellanti una previsione normativa che si riferisce esclusivamente al personale docente delle Istituzioni Afam statali (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).*

*Non appare dirimente il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2017 n. 251, che non ha operato alcuna equiparazione in materia di personale docente (statale e non statale), ma, in via consequenziale, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, evidenziando che tale disposizione, nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente, prevedeva che fosse bandita una procedura concorsuale in ciascuna Regione, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, richiedendo, per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale, l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali, all'espreso fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine.*

*Il Giudice delle leggi ha fatto rilevare che l'aver esplicitato la finalità che la norma intendeva realizzare rendeva ancora più irragionevole e discriminatoria la ripetizione della disposizione che (non diversamente dal già dichiarato illegittimo comma 110 dell'art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107) escludeva dal concorso i docenti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammetteva, viceversa, quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, evidenziando ulteriormente l'incongruità tra tale asserita finalità e il mezzo prescelto per realizzarla.*

*Deve ritenersi invece non pertinente il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016 (che attiene alla legislazione della Regione Toscana in materia di cave); probabilmente gli appellanti intendevano riferirsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 1986, che, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla l. 26 luglio 1970, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., ha dato atto della estensione in via interpretativa al personale in servizio presso le scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.) delle disposizioni dettate dalle norme sopra richiamate relative al riconoscimento «come servizio di ruolo» dei «servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali».*

*Trattasi all'evidenza di una fattispecie che nulla ha a che vedere con quella dedotta nel presente giudizio.*

6.6. *Per le medesime ragioni sopra rappresentate, si rivelano infondate le richieste di disapplicazione della normativa nazionale, per violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 o dell'art. 14 della Carta europea dei diritti dell'uomo, non essendo ravvisabile nelle norme sopra richiamate una disciplina discriminatoria nei confronti del personale docente degli Istituti superiori musicali e delle Accademie delle belle arti non statali, ma un diverso percorso procedimentale finalizzato al superamento della condizione di precarietà del personale docente.*

7. *In conclusione, il ricorso in appello si rivela infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.”.*

8.3. Alla stregua di quanto sopra evidenziato, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.

8.4. Inoltre, in base a giurisprudenza consolidata, qualora non si abbiano i titoli per partecipare alla procedura, non si è legittimati a contestare le modalità di espletamento della stessa, per cui i motivi inerenti alla dedotta illegittimità della digitalizzazione della procedura sono improcedibili e comunque da respingere (cfr. Cons. Stato, VII, 09 ottobre 2024, n. 8130).

8.5. Vale aggiungere, in relazione al terzo motivo di ricorso, che non sussiste violazione delle invocate disposizioni di diritto derivato dell'Unione Europea.

La Direttiva CE n. 70/1999, relativa all'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, non viene violata in quanto non sussiste la parità delle condizioni di partenza, o l'equivalenza della fattispecie sostanziale, tra i ricorrenti e le categorie incluse negli atti impugnati, alla stregua di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra menzionata.

La difformità di trattamento giuridico risulta dunque giustificata.

Inoltre, la presunta discriminazione che i ricorrenti subiscono non è in ragione del carattere determinato del loro contratto di lavoro, ma in ragione del servizio degli stessi svolto in funzione delle scuole presso le quali è stata prestata l'attività lavorativa.

La Direttiva del 7 settembre 2005 n. 36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, invece, non viene violata dagli atti impugnati, e comunque non è applicabile al caso di specie, in quanto non emerge un elemento transfrontaliero idoneo a consentirne l'applicazione.

Più in generale, gli atti impugnati recano i requisiti per l'ammissione ad una graduatoria che, in quanto tale, non rientra nelle regole di libera circolazione sin quando non si

realizza una discriminazione in ragione dell'origine estera del titolo o del soggetto considerato (ovvero, come visto, della tipologia di contratto considerato).

9. In conclusione quindi, condividendo il Collegio anche ex art. 74 c.p.a. la giurisprudenza sopra menzionata Cons. Stato, VII, 9 ottobre 2024, n. 8130; 9 gennaio 2023, n. 275), il ricorso ed i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.

10. Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, tesi, qualora sussistano i necessari presupposti normativi, diversi da quelli in discussione nella presente controversia, a stabilizzare la posizione dei ricorrenti, ovvero a consentire loro di completare l'anno scolastico.

11. La natura e la peculiarità delle questioni dedotte in giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente FF

Daria Valletta, Primo Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Achille Sinatra**

IL SEGRETARIO

Publicato il 12/01/2026

N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 04036/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2025, proposto da Edoardo Maria Trevisani, Daniele Tirota, Lorella Scacco, Antonino D'Angeli e Lucia Rotundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Gaetano Centrone, Simona Caramia, Emanuele Bajo e Riccardo Francaviglia, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19537/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la dichiarazione con la quale la parte appellante dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l'avvocato Marta Perugi su delega dichiarata dell'avvocato Carlo Rienzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2018 i docenti meglio individuati in epigrafe adivano il TAR del Lazio al fine di ottenere l'annullamento delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge n. 508/1999, previa sospensione dell'efficacia con conseguente inserimento con riserva. Con successivo atto di motivi aggiunti, chiedevano poi l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie definitive medio tempore approvate.

2 - In particolare, i ricorrenti impugnavano il Decreto Ministeriale n. 597 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 14/08/2018, con il quale era stata disciplinata la costituzione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, ed in subordine le vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2 del decreto legge 12.09.2013 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2013 n 128, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, nella parte in cui, all'art. 2 co.1, erano state interpretate nel senso di escludere il personale che aveva maturato

il servizio nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, nonché nella parte in cui non erano stati considerati, ai fini del computo dei tre anni accademici di insegnamento, gli anni di servizio prestato nelle medesime Accademie, ed ancora nella parte in cui all'art. 4, comma 1, veniva prescritto che *“la domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A”*, nonché nella parte in cui, al comma 2 si prevedeva che *“la domanda corredata delle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7”*, nonché ancora, al comma 3, che *“la presentazione delle domande dovrà essere effettuata per via telematica dal sito internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> previa registrazione”*, non consentendo ai ricorrenti, che avevano prestato servizio presso Accademie Legalmente riconosciute, di poter inviare la domanda telematicamente, né di poter inserire il servizio prestato nelle suddette Accademie, nonché infine nella parte in cui, all'art. 6, prescriveva che: *“E' inammissibile e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica; 2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2”*.

3 - Con ordinanza n. 974/2019, il TAR del Lazio fissava per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 luglio 2019. Con successiva istanza, i ricorrenti insistevano con la richiesta di sospensiva chiedendo al Collegio adito di essere ammessi con riserva nelle graduatorie impugnate previo riconoscimento del servizio prestato nelle accademie legalmente riconosciute o paritarie.

4 - Con ordinanza n. 4979/2019, il TAR Lazio, da un lato, accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva il provvedimento di esclusione impugnato disponendo il conseguente inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie nazionali e, dall'altro, fissava per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 febbraio 2020.

5 - Con ordinanza n. 13814/2019, veniva poi nominato un commissario *ad acta* per

l'adozione del provvedimento. I ricorrenti venivano quindi inseriti in graduatoria con riserva e, successivamente, venivano assunti a tempo indeterminato senza riserva. Per tale ragione, con apposita memoria, chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Con sentenza n. 19537/2024, il TAR del Lazio tuttavia respingeva il ricorso.

6 – Con il gravame in epigrafe gli appellanti in primo luogo insistono ai fini di una dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito del loro definitivo inserimento lavorativo.

7 - Ove si dovesse invece passare all'esame del merito, gli appellanti rilevano la circostanza che la Legge n. 508/99 non fa alcuna distinzione tra istituzioni AFAM statali e non statali, distinzione che invece compie con riferimento agli istituti musicali, riferendosi espressamente agli "istituti musicali pareggiati". Tale distinzione non compare neanche nella legge di stabilità per l'anno 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, in forza della quale è stata indetta la procedura concorsuale.

8 - Il Ministero intimato, al contrario, fa richiamo all'art. 22 bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n.50, in forza del quale sarebbe stato introdotto un processo di progressiva statizzazione delle Istituzioni AFAM legalmente riconosciute, in quanto tale circostanza dimostrerebbe che il legislatore avrebbe previsto due procedure complementari ma differenti per il personale in servizio presso Afam statali e non statali.

9 – Controbattono gli appellanti che tale norma si limiterebbe, in realtà, a prevedere un processo di graduale statalizzazione delle istituzioni AFAM non statali. Sarebbe inoltre stato lo stesso Ministero resistente, rispondendo al secondo quesito posto in sede istruttoria dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, a riferire che, in attuazione della normativa de qua, è stato emanato il decreto 22 febbraio 2019, n. 121, che ha dettato la disciplina dei processi di statizzazione e stabilito i criteri per la valutazione delle domande, ma che tale processo non si è ancora concluso ed è ancora in fase di attuazione.

10 – Gli appellanti ripropongono infine, in via subordinata, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dell'art. 1, commi 653-655 della legge n. 205/2017, ove interpretati nel senso di non includere le istituzioni Afam non statali, per violazione degli artt. 3, 4, 33 e 35 della Costituzione.

11 – A giudizio del Collegio risulta convincente la tesi della parte appellante secondo la quale, nella specifica fattispecie considerata, è oramai cessata materia del contendere in quanto, mentre le graduatorie di cui all'art. 9, comma 1, del DM 597/2018, nelle quali sono stati inseriti con riserva gli odierni appellanti, avevano una valenza nazionale ed erano state pubblicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, i contratti a tempo indeterminato successivamente stipulati dai medesimi docenti sono stati conclusi per libera determinazione delle Accademie AFAM, estranee al presente giudizio e, come tali, non vincolate all'esecuzione di un *decisum* giurisdizionale.

12 - Ne consegue la necessità di dichiarare cessata materia del contendere, per avere la parte ricorrente ottenuto il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), costituito dall'intervenuta assunzione a tempo indeterminato senza riserve e senza condizioni (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317), discendendone l'assorbimento di ogni altra questione di merito del presente appello.

13 – La complessità e non univocità della fattispecie controversa motiva, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniela Di Carlo, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Raffaello Sestini**

**IL PRESIDENTE**

**Daniela Di Carlo**

**IL SEGRETARIO**



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore*

### LA DIRIGENTE

**VISTA** la legge n. 508 del 21.12.1999 recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**VISTO** l'art. 1, commi 653 e 655 della legge n. 205 del 27.12.2017;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 597 del 14.08.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con cui è stata disciplinata la costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 12.09.2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8.11.2013, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21.12.1999;

**VISTO** che, in particolare, tale decreto dava avvio alle procedure la formazione di una graduatoria nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato dei docenti che avessero maturato i requisiti di servizio - 3 anni di insegnamento nei precedenti 8 anni - in Istituzioni AFAM statali, in applicazione di quanto previsto dai commi 653 e 655, articolo 1, della n. 205 del 27.12.2017 in cui si prevedeva uno stanziamento di bilancio finalizzato esclusivamente al superamento del precariato nelle Istituzioni AFAM statali;

**VISTO** l'avviso prot. n. 16568 del 23.11.2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie nazionali definitive, per ciascun insegnamento, di cui all'articolo 9, comma 3 del DM 597/2018;

**VISTO** il D.D.G. n. 3017 del 08/11/2018 relativo ai candidati esclusi dalla procedura di cui al DM n. 597 del 14.08.2018;

**VISTO** che la prof.ssa Rotundo Lucia veniva esclusa da tale procedura poiché, ai fini del computo dei tre anni accademici di insegnamento richiesti, non veniva considerato il servizio prestato nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute;

**VISTO** il ricorso presentato innanzi al T.A.R. Lazio dalla prof.ssa Rotundo Lucia per l'asserita illegittimità della sua esclusione dalla procedura concorsuale di cui al Decreto Ministeriale n. 597 del 14.08.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e annullamento dei relativi atti, previa sospensiva dell'efficacia e conseguente inserimento con riserva nelle summenzionate graduatorie nazionali, procedimento n. 12924/2018 REG. RIC;

**VISTA** l'ordinanza n. 4979/2019 del T.A.R. Lazio pubblicata il 19.07.2019 che accoglieva la domanda cautelare della prof.ssa Rotundo Lucia, sospendendo il provvedimento di esclusione impugnato e disponendo il conseguente inserimento con riserva della medesima nelle graduatorie nazionali;

**VISTO** che, per l'effetto, la prof.ssa Rotundo Lucia è stata collocata con riserva in graduatoria nazionale per l'insegnamento di ABAV03/Disegno e, conseguentemente, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Accademia di Belle Arti di Firenze in data 03.10.2022, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.11.2022;

**VISTA** la sentenza del T.A.R. Lazio n. 19537 pubblicata il 06.11.2024 che ha rigettato il succitato ricorso proposto dalla prof.ssa Rotundo Lucia per le motivazioni ivi analiticamente descritte;

**CONSIDERATO** che tale sentenza del T.A.R. Lazio n. 19537 pubblicata il 06.11.2024 non risulta essere stata oggetto di impugnazione;

*La Responsabile del procedimento: la dirigente Sara Lorenzon*



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

**CONSIDERATO** quanto statuito in tale provvedimento dal T.A.R. Lazio, cui Codesta Amministrazione intende dare esecuzione con il presente decreto, in base a cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Accademia di Belle Arti di Firenze stipulato dalla prof.ssa Rotundo deriva la sua legittimità ed efficacia da un atto di natura pubblicistica, la graduatoria, in cui la prof.ssa Rotundo era stata inserita con riserva e che integra in via eteronoma gli atti privatistici concernenti l'assunzione;

**VISTO** il principio di strumentalità e interinalità della tutela cautelare e, specificamente, la circostanza per cui l'inserimento della prof.ssa Rotundo in graduatoria non derivava da atto favorevole spontaneamente assunto dall'Amministrazione, ma dell'adozione di atti meramente esecutivi, aventi la propria giustificazione in un ordine cautelare emesso in costanza di giudizio con la conseguenza che, venuto meno l'atto giurisdizionale presupposto - per effetto del rigetto della domanda attorea - non può sostenersi l'autonoma persistenza di atti meramente dipendenti, per propria natura destinati a produrre un effetto provvisorio - al pari dell'ordine cautelare in cui trovano la propria giustificazione - nelle more della definizione del merito della controversia (*cfr. Cons. Stato, VII, 9 ottobre 2024, n. 8130*);

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, non si ritiene possa essersi ingenerato nella docente Rotundo il legittimo affidamento al mantenimento del posto presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze poiché, al momento della stipula del contratto, l'esclusione della medesima dalla graduatoria in cui era stata inserita con riserva rappresentava un'evenienza non imprevedibile, essendo ancora *sub iudice*;

**VISTA** la richiesta del prof. Giovanni Maria Tommasi Ferroni di essere assegnato in ruolo "ora per allora" presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'insegnamento di ABAV03/Disegno in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 19537/2024;

**TENUTO CONTO** che i docenti che precedevano in graduatoria il prof. Giovanni Maria Tommasi Ferroni hanno già ottenuto le sedi dagli stessi espresse come prima scelta;

## DECRETA

L'esclusione della prof.ssa Rotundo Lucia dalla graduatoria nazionale GN 205 cui consegue la sua destituzione dalla docenza per l'insegnamento di ABAV03/Disegno presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze e l'assegnazione in ruolo "ora per allora" in tal sede per il medesimo insegnamento del prof. Giovanni Maria Tommasi Ferroni in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 19537/2024.

La Dirigente  
Dott.ssa Sara Lorenzon  
  
LORENZON SARA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

La Responsabile del procedimento: la dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6741

email: [dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica*

Accademia di Belle Arti di Firenze  
c.a. Direttrice Gaia Bindi  
*Pec istituzionale*  
E

Accademia di Belle Arti di Macerata  
c.a. Direttore Piergiorgio Capparucci  
*Pec istituzionale*

**OGGETTO: Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026**

Si trasmette la presente per informare Codeste Istituzioni dell'imminente esecuzione, da parte dello scrivente Ministero, della sentenza indicata in oggetto, ai fini dell'adozione dei conseguenti adempimenti di competenza (**All. 1**).

Il Consiglio di Stato, con il citato provvedimento, ha, infatti, riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19537/2024 del 18.10.2024, pubblicata il 06.11.2024 (**All. 2**), disponendo la reintegrazione in servizio della docente Lucia Rotundo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'insegnamento di ABAV03/Disegno, nell'originario posto di lavoro, attualmente occupato dal docente Giovanni Maria Tommasi Ferroni, per effetto del decreto dirigenziale n. 6826 del 28.05.2025 (**All. 3**).

A tal fine, si invita la Direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Firenze a voler disporre, al fine di non pregiudicare il diritto allo studio degli studenti interessati, una riorganizzazione dell'attività didattica che consenta il completamento delle lezioni relative ai corsi affidati al prof. Tommasi Ferroni entro e non oltre il mese di maggio p.v.

In ordine alle procedure concorsuali eventualmente bandite per la copertura dei posti interessati dalla sentenza in oggetto, si invitano le Istituzioni ad adottare, con ogni consentita urgenza, gli eventuali provvedimenti necessari a dare esecuzione alla pronuncia in oggetto, anche in sede di autotutela.

Le Istituzioni in indirizzo provvederanno, dunque, in esecuzione della sentenza in oggetto, alla riassunzione in servizio dei docenti interessati nei posti originariamente occupati - prof.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica*

Giovanni Maria Tommasi Ferroni presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata e prof.ssa Lucia Rotundo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze – entro e non oltre il 31 maggio p.v.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE

*Dott.ssa Sara Lorenzon*



Firmato digitalmente da LORENZON SARA  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 3353 - del 23/04/2026 - DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026

**Mittente:** "Per conto di: dgididattica@pec.mur.gov.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 23/04/2026, 09:49

**A:** abafi@pec.accademia.firenze.it, abamc@pec.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/04/2026 alle ore 09:49:53 (+0200) il messaggio "Protocollo nr: 3353 - del 23/04/2026 - DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026 " è stato inviato da "dgididattica@pec.mur.gov.it" indirizzato a:

abamc@pec.it

abafi@pec.accademia.firenze.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** FC09F3CA.017F70EE.B9511BF9.097A1626.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 23/04/2026 at 09:49:53 (+0200) the message "Protocollo nr: 3353 - del 23/04/2026 - DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026 " was sent by "dgididattica@pec.mur.gov.it" and addressed to:

abamc@pec.it

abafi@pec.accademia.firenze.it

The original message is attached.

**Message ID:** FC09F3CA.017F70EE.B9511BF9.097A1626.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** Protocollo nr: 3353 - del 23/04/2026 - DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026

**Mittente:** "dgdidattica@pec.mur.gov.it" <dgdidattica@pec.mur.gov.it>

**Data:** 23/04/2026, 09:49

**A:** abafi@pec.accademia.firenze.it, abamc@pec.it

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** Protocollo nr: 3353 - del 23/04/2026 - DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 04036/2025 REG.RIC del 25.11.2025, pubblicata il 12.01.2026

**Data protocollo:** 23/04/2026

**Protocollato da:** DGDidattica - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

**Allegati:** 6

— Allegati: —

postacert.eml	1,7 MB
DGDidattica.REGISTRO UFFICIALE.2026.0003353.pdf	278 kB
93709-REG-1776929374851-Nota ABA Firenze - Macerata-signed.pdf	256 kB
All1sentenza.pdf	158 kB
TAR LAZIO 19537-2024.pdf	373 kB
decreto(I).0006826.28-05-2025.pdf	163 kB
Segnatura.xml	12,2 kB
dati-cert.xml	1,2 kB